

# COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

## Decreto del Commissario Straordinario N. 128

**OGGETTO:** modifica alla delibera della Giunta Comunale n. 64 del 07.09.2016 – Criteri per la determinazione e l'erogazione di contributi finanziari alle famiglie che usufruiscono del servizio complementare di nido familiare – servizio tagesmutter presso soggetti iscritti all'apposito albo provinciale di cui all'art. 8 c.1 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4

Il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 15:00 sala giunta, il Commissario Straordinario sig. Massimo Fasanelli

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Marzatico dott.ssa Anna.

**Oggetto: modifica alla delibera della Giunta Comunale n. 64 del 07.09.2016 – Criteri per la determinazione e l'erogazione di contributi finanziari alle famiglie che usufruiscono del servizio complementare di nido familiare – servizio tagesmutter presso soggetti iscritti all'apposito albo provinciale di cui all'art. 8 c.1 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Richiamata la precedente delibera della giunta comunale n. 64 del 07.09.2016 in cui si approvavano i criteri per l'erogazione del contributo finanziario da assegnare alle famiglie che usufruiscono del servizio di tagesmutter;

Considerato che tra i criteri del regolamento attualmente in essere è previsto, tra gli altri, che entrambi i genitori prestino attività lavorativa per poter usufruire del contributo finanziario;

In un'ottica di maggior sostegno alle famiglie si ritiene opportuno di allargare il suddetto criterio anche a casi particolari, valutati dall'Amministrazione di volta in volta, in cui un solo genitore sia occupato in attività lavorativa e l'altro ne sia impossibilitato;

Per tale motivo si rende necessario modificare l'art. 1 dei criteri per la determinazione e l'erogazione di contributi finanziari alle famiglie e contestualmente l'art. 2 del regolamento Tagesmutter come segue:

La fruizione del servizio dovrà avvenire:

- **nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa o, a discrezione dell'Amministrazione, se lavora un solo genitore in casi eccezionali da richiedere con idonea documentazione;**

Visti:

- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
- lo Statuto comunale
- la Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2.;
- il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1, dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

**DECRETA**

1. di modificare la precedente delibera della Giunta Comunale n. 64 del 07.09.2016 – Criteri per la determinazione e l'erogazione di contributi finanziari alle famiglie che usufruiscono del servizio complementare di nido familiare – servizio tagesmutter presso soggetti iscritti all'apposito albo provinciale di cui all'art. 8 c.1 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4
2. di approvare il nuovo regolamento Tagesmutter modificato all'art. 2 e criteri per la determinazione e l'erogazione di contributi finanziari alle famiglie all'art. 1;

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento per procedere con gli adempimenti;

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

### **D E C R E T A**

di dichiarare immediatamente esecutiva il presente decreto per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Commissario straordinario entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Fasanelli Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marzatico dott.ssa Anna

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI NIDO FAMILIARE –SERVIZIO TAGESMUTTER PRESSO SOGGETTI ISCRITTI ALL'APPOSITO ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 8 C. 1 DELLA L. P. 12 MARZO 2002 N. 4.

#### Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il sussidio è rivolto ai genitori di bambini residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana con età compresa da tre mesi a tre anni. I bambini che hanno compiuto i tre anni di età, potranno usufruire del contributo fino all'avvio dell'anno educativo della scuola dell'infanzia.

La fruizione del servizio dovrà avvenire:

- nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa o, a **discrezione dell'Amministrazione, se lavora un solo genitore in casi eccezionali da richiedere con idonea documentazione;**
- per almeno 60 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino.

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia da zero a tre anni organizzati dal Comune di Altopiano della Vigolana.

#### Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Per presentare la richiesta di contributo il genitore dovrà chiedere ai CAF convenzionati con il sistema ICEF, l'Indicatore Situazione Economica Familiare – I.C.E.F. del proprio nucleo familiare, che allegnerà alla domanda da inoltrare al Comune di Altopiano della Vigolana.

La mancata presentazione dell'attestazione ICEF comporterà automaticamente, in caso di riconoscimento del contributo mediante nulla osta del responsabile del servizio, l'assegnazione del contributo minimo previsto (contributo orario ordinario).

Le domande vanno presentate, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune, entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente all'utilizzo del servizio. Nella domanda dovrà essere indicato il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 c. 1 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4, presso il quale intende utilizzare il servizio.

Le domande potranno essere presentate per un periodo da minimo un mese a massimo sei mesi, eventualmente rinnovabili. In tale caso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro il giorno 10 dell'ultimo mese del precedente periodo di utilizzo del servizio. Le domande di rinnovo presentate oltre il termine non verranno prese in considerazione.

Per i fratelli e/o gemelli andranno presentate due domande distinte ed il contributo sarà riferito ad ogni singolo bambino.

Le domande saranno valutate ed evase secondo l'ordine di presentazione e soddisfatte fino ad un numero massimo complessivo di 1000 ore al mese e comunque fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata a bilancio.

### Art. 3 - MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il sostegno alla famiglia avviene indirettamente, ossia attraverso l'erogazione di un intervento finanziario agli organismi accreditati erogatori del servizio, che provvedono ad abbattere la tariffa oraria a carico della famiglia stessa in sede di fatturazione delle prestazioni effettuate.

L'ammontare del contributo orario erogato dal Comune viene calcolato sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (I.C.E.F) e va da un minimo di euro 3,70 per un limite ICEF uguale o superiore a 0,30 ad un massimo di euro 5,70 per un limite ICEF uguale o inferiore a 0,13.

Per tutti gli altri valori ICEF compresi tra 0,13 e 0,30 il contributo orario è compreso tra il contributo massimo agevolato e il contributo ordinario in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante e con arrotondamento pari ad € 0,10/ora, tutto come determinato dall'attestazione ICEF resa al contribuente dal CAF.

Il contributo comunale è riconosciuto fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino; le ore eccedenti non saranno riconosciute e quindi non ammesse a contributo.

Eventuali richieste di aumento del quantitativo di ore richieste per il contributo presentate verranno tenute in considerazione solo a decorrere dal mese successivo la comunicazione e sempre nel limite delle 100 ore/mese.

Eventuali ore richieste ma non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi.

L'ammontare del beneficio economico non potrà superare il costo a carico della famiglia.

### Art. 4 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tenuto conto dell'andamento della domanda e dell'Indicatore Situazione Economica Familiare di ciascun nucleo familiare, il Comune riconoscerà ai genitori dei bambini residenti che usufruiscono del servizio Tagesmutter un contributo indiretto annuo massimo totale pari a 100 ore mensili compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Il contributo verrà liquidato al soggetto accreditato per lo svolgimento del servizio socio educativo della prima infanzia di cui all'art. 6 bis della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. presso il quale la famiglia ha utilizzato il servizio, dietro presentazione di regolare fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento.

Il contributo sarà erogato sulla base della seguente idonea documentazione del servizio fornito: elenco dei bambini fruitori del servizio per ciascuno dei quali saranno dettagliate le ore usufruite con specificazione della spesa oraria a carico del Comune e quella a carico della famiglia e copia delle fatture emesse a carico della famiglia.

## **SOSTEGNO DEL "NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER"**

### **Art. 1**

#### *Finalità*

1. Il comune sostiene il "nido familiare – servizio *Tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio **provinciale**, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

### **Art. 2**

#### *Destinatari del sostegno*

1. Il sostegno si concretizza nell'erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio.
2. Il sussidio è rivolto ai genitori di bambini residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana con età compresa da tre mesi a tre anni. I bambini che hanno compiuto i tre anni di età, potranno usufruire del contributo fino all'avvio dell'anno educativo della scuola dell'infanzia.
3. La fruizione del servizio dovrà avvenire:
  - nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa o, a discrezione dell'Amministrazione, se lavora un solo genitore in casi eccezionali da richiedere con idonea documentazione;
  - per almeno 60 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino.
4. Il sussidio sarà riconosciuto per un massimo di 100 ore per mese/bambino.
5. Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia da zero a tre anni organizzati dal Comune di Altopiano della Vigolana.
6. Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della Giunta comunale.
7. Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Il contributo comunale non copre le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione.

### **Art. 3**

#### *Modalità di calcolo del sostegno*

1. Allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime, il comune stabilirà annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, l'entità del sostegno economico che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio e delle condizioni socio economiche delle famiglie.
2. In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.

### **Art. 5**

#### *Presentazione e ammissione delle domande di sussidio<sup>1</sup>*

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il giorno 15 del mese precedente al mese di fruizione del servizio, avvalendosi
-

di modulo appositamente predisposto dal Comune. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 presso il quale intende utilizzare il servizio.

2. Le domande possono essere presentate per un periodo minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabili mediante la presentazione di una nuova domanda. In tale caso il termine della scadenza della presentazione delle domande è fissato entro il giorno 10 dell'ultimo mese del precedente periodo di utilizzo del servizio.
3. Il comune provvede alla valutazione delle domande. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio.

#### Art. 6

##### *Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio*

1. Il contributo verrà liquidato mensilmente all'ente gestore sulla base di presentazione di regolare fattura emessa ogni fine del mese ed idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore effettivamente usufruite). Per ogni ora di servizio l'ente gestore addebiterà alla famiglia che fruisce del servizio il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso dal comune.
2. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro tre mesi successivi alla data di emissione della fattura comporta la revoca del sussidio per il periodo oggetto di fatturazione.
3. Il comune procede alla liquidazione del sussidio entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

#### Art. 7

##### *Responsabilità del comune*

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.